

Procedura Whistleblowing
per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne

G.F. Europa S.p.A.

Sommario

1.	Premessa	3
1.1.	Informazioni generali e societarie	3
1.2.	Definizioni	3
1.3.	Interpretazione.....	4
2.	Scopo e ambito di applicazione.....	6
2.1.	Il contesto normativo	6
2.2.	Le principali novità del Decreto Whistleblowing	6
3.	Scopo e ambito di applicazione.....	8
4.	La Segnalazione	9
4.1.	Chi può effettuare la Segnalazione: i soggetti rilevanti.....	9
4.2.	Segnalazioni anonime e loro trattazione	10
4.3.	Cosa si può segnalare? L'oggetto della Segnalazione	10
4.4.	Le Segnalazioni rilevanti	11
4.5.	Esclusioni.....	11
5.	Il canale di segnalazione	12
5.1.	Le diverse tipologie di canali	12
5.2.	Il Canale di Segnalazione Interna attivato dalla Società	13
6.	Il Trattamento dei Dati Personali	15
7.	Misure di sostegno del Segnalante	17
8.	Sanzioni disciplinari	19
9.	Formazione e informazione	20
ALLEGATI	21	
(A).	Allegato Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati Personali	21
(B).	Informativa generale canale segnalazione interna	22

1. PREMESSA

1.1. Informazioni generali e societarie

G.F. Europa S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in 37135 Verona, Via Dominutti, 20, P.Iva e Registro Imprese di Verona n. 02765860230, REA VR – 281463 - PEC gfeuropa@pec.fgfeuropa.it, con capitale sociale di Euro 946.800,00 i.v. suddiviso in n. 946,800 azioni. (di seguito, per brevità, la “**Società**”).

La Società ha per oggetto il commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta, di macchine, utensili, accessori per ferramenta, materiali, prodotti e macchinari in genere collegati al settore della ferramenta.

L’amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 13 componenti.

1.2. Definizioni

Nell’ambito di questo documento (di seguito, “Policy Whistleblowing”) in aggiunta ai termini definiti in altre previsioni, e salvo ove diversamente indicato, ai termini qui di seguito riportati sono attribuiti i seguenti significati:

- (a). **ANAC**, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it);
- (b). **Canale di Segnalazione Interna**, il canale per effettuare la Segnalazione in osservanza a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, che, nel caso della Società, si sostanzia nella Piattaforma, come di seguito definita;
- (c). **Codice Privacy**, il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.;
- (d). **Contesto Lavorativo**, le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte in qualità di lavoratori subordinati, anche somministrati, o lavoratori autonomi o collaboratori/consulenti/tirocinanti o volontari, a favore della Società;
- (e). **Dati Personali**, (o anche solo “**Dati**”), qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, ivi compresi i Dati trattati in virtù della nomina a Responsabile del Trattamento;
- (f). **Decreto Whistleblowing**, il D.lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva UE 2019/1937;
- (g). **GDPR**, il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati;
- (h). **Gestore della Segnalazione** (o anche solo “**Gestore**”), la persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione delle Segnalazioni;
- (i). **Informazioni sulle Violazioni**, informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2 del Decreto Whistleblowing, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- (j). **Interessato**, la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i Dati Personali, quali, ai fini di questa Informativa, il Segnalante e le persone coinvolte nella Segnalazione;
- (k). **Persona Coinvolta**, la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;
- (l). **Piattaforma**, il *software* sviluppato da Zucchetti gestire le Segnalazioni, in conformità ai requisiti normativi vigenti, assicurando la riservatezza del Segnalante e del contenuto della segnalazione, mediante l'utilizzo della crittografia AES 256;
- (m). **Responsabile del Trattamento**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento ex art. 28 GDPR;
- (n). **Segnalazione**, la comunicazione di Informazione sulle Violazioni;
- (o). **Segnalazione Interna**, la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni presentata tramite il Canale di Segnalazione Interna;
- (p). **Segnalazione Esterna**, la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- (q). **Segnalante**, la persona fisica che effettua la Segnalazione;
- (r). **Società**, G.F. Europa S.p.A.;
- (s). **Trattamento**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di Dati;
- (t). **Violazioni**, comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità pubblica o della Società che possono essere oggetto di Segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- (u). **Ritorsione**, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

1.3. Interpretazione

Ove non diversamente previsto nella presente Policy Whistleblowing (e salvo che il contesto richieda diversamente):

- (a). qualsiasi nome o pronome adoperato si intenderà adoperato sia al plurale che al singolare, nonché sia al genere maschile che a quello femminile;
- (b). ove non diversamente previsto, le parole "di ciò", "qui", "fino a qui", "qui di seguito" e "nel proseguo" e le espressioni di significato simile, ove adoperati nella Policy Whistleblowing, si intenderanno riferite alla Policy nella sua interezza (ivi inclusi i relativi allegati) e non a specifiche disposizioni della Policy

- (c). i riferimenti contenuti nella Policy ad articoli, paragrafi o punti si intenderanno come riferimenti ad articoli, paragrafi o punti della Policy;
- (d). la rubrica degli articoli e dei paragrafi viene utilizzata per maggiore semplicità di riferimento e non avrà alcuna influenza sul contenuto ovvero sull'interpretazione della Policy Whistleblowing;
- (e). qualunque periodo introdotto dalle parole "incluso", "compreso", "in particolare", ovvero da qualsiasi altra simile espressione dovrà essere intesa quale meramente esemplificativa e in nessun modo dovrà limitare il significato e la portata delle disposizioni che precedono tali parole ed espressioni.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Il contesto normativo

La disciplina emanata con il Decreto Whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, dall'altro è uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Il Segnalante fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza sia di tutela da Ritorsioni – dei soggetti che si espongono con Segnalazioni, contribuisce all'emersione e alla prevenzione dei rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente di appartenenze e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2.2. Le principali novità del Decreto Whistleblowing

Le principali novità contenute nella nuova disciplina, per quanto concerne il settore privato, sono:

- (a). la specificazione dell'ambito soggettivo e l'estensione del novero di questi ultimi;
- (b). l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le Segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- (c). l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato Violazione ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- (d). la disciplina dei tre canali di Segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale di divulgazione pubblica;
- (e). l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle Segnalazioni, in forma scritta o orale;
- (f). la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- (g). i chiarimenti su che cosa si intende per Ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- (h). la disciplina sulla protezione dei Segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC sia dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del Segnalante e sulle scriminanti;
- (i). l'introduzione di apposite misure di sostegno per i Segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- (j). La revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001

3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy Whistleblowing contiene la procedura per la presentazione e la gestione delle Segnalazioni tramite il Canale di Segnalazione Interna attivato dalla Società in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

La Policy Whistleblowing ha lo scopo di:

- (a). promuovere una cultura aziendale basata sulla trasparenza, responsabilità e integrità;
- (b). istituire e far conoscere il Canale di Segnalazione Interna;
- (c). definire le responsabilità sul processo di gestione delle Segnalazioni;
- (d). illustrare le tutele previste a favore del Segnalante e il sistema di protezione in conformità al Decreto Whistleblowing;
- (e). illustrare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Whistleblowing.

Nel delineare questa Policy Whistleblowing la Società ha eseguito la valutazione dell'impatto sulla Protezione dei Dati Personali che si allega *sub* **Allegato (A)**, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Decreto Whistleblowing e tenuto conto delle Linee Guida sul Data Protection Impact Assessment – DPIA (WP248 – 17/EN - *"Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679"*) previsto dall'art. 35 GDPR.

Questa Policy Whistleblowing, quindi, contiene, *inter alia*:

- (a). una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli Interessati; e
- (b). le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei Dati Personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli Interessati e delle altre persone in questione.

Questa Policy Whistleblowing è stata predisposta e aggiornata da un gruppo di lavoro aziendale composto dalle figure apicali, con il coordinamento, supervisione, impostazione e controllo dell'avv. Cristiano Bertazzoni e dell'avv. Chiara Corniani di Unistudio Legal & Tax.

4. LA SEGNALEZIONE

4.1. Chi può effettuare la Segnalazione: i soggetti rilevanti

Ai sensi dell'art 3 del Decreto Whistleblowing, possono effettuare una Segnalazione tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Si individuano di seguito i potenziali Segnalanti della Società:

STAKEHOLDER INTERNI	STAKEHOLDER ESTERNI
Tutti i dipendenti (a prescindere dall'inquadramento contrattuale e mansioni svolte) e gli ex dipendenti della Società;	I lavoratori autonomi e i collaboratori che forniscono beni o servizi a favore della Società;
I soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, della Società;	I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore della Società;
Azionisti della Società;	I volontari e i tirocinanti (retribuiti o meno) che prestano attività a favore della Società.

4.1.1. *I soggetti che godono della protezione, diverse dal Segnalante*

Ulteriore novità del Decreto Whistleblowing consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti indicati al precedente Paragrafo, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di Ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia o del particolare rapporto che li lega al Segnalante o denunciante.

Si tratta in particolare di:

- facilitatori, nel Decreto Whistleblowing il facilitatore è definito come *“una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*, si tratta, quindi, di tutti quei soggetti che forniscono consulenza o sostegno al Segnalante e che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il Segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale;
- persone del medesimo Contesto Lavorativo e, quindi, persone legate da una rete di relazione sorte in ragione del fatto che esse operano o hanno operato in passato,

nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori;

- (c). colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante, ossia coloro che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- (d). enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora e che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti, il legislatore ha voluto estendere la protezione da Ritorsioni anche nei confronti delle persone giuridiche di cui il Segnalante è proprietario o per cui lavora o a cui è altrimenti connesso; si tratta, quindi, di enti con veste societaria, di cui il Segnalante è proprietario di partecipazioni o presso o enti presso cui il Segnalante lavora pur non essendone proprietario né titolare di partecipazioni.

4.2. Segnalazioni anonime e loro trattazione

Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime. In particolare, sono anonime le Segnalazioni ricevute attraverso il Canale di Segnalazione alla stregua delle Segnalazioni ordinarie.

Il Canale di Segnalazione Interna attivato dalla Società consente al Segnalante di non condividere i propri Dati e, quindi, di inoltrare una Segnalazione anonima.

Le Segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate alle Segnalazioni ordinarie e trattate in conformità a quanto previsto dalla normativa dalla presente Policy Whistleblowing, nel rispetto della normativa vigente.

4.3. Cosa si può segnalare? L'oggetto della Segnalazione

4.3.1. L'attinenza con il Contesto Lavorativo

Le informazioni sulle Violazioni devono essere apprese nel Contesto Lavorativo e, come chiarito, l'esistenza di una relazione qualificata tra il Segnalante e la Società, riguarda anche le attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

4.3.2. L'irrelevanza dei motivi personali del Segnalante

I motivi che inducono il Segnalante a effettuare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate Segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata un interesse di carattere personale del Segnalante.

Pertanto, sono escluse dall'ambito applicativo della presente Policy Whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i suoi superiori gerarchici).

4.4. Le Segnalazioni rilevanti

Il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere oggetto di Segnalazione, indicando in modo dettagliato che cosa è qualificabile come Violazione.

Le Violazioni, che possono essere oggetto di Segnalazione, possono riguardare sia disposizioni normative nazionali sia dell'Unione Europea.

4.4.1. Violazioni delle disposizioni nazionali:

In tale categoria rientrano:

- (a). reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001;

4.4.2. Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

- (a). Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- (b). Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (a titolo esemplificativo, frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale commessa alle spese dell'Unione);
- (c). Atti o omissioni che ledono il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- (d). Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4.5. Esclusioni

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel precedente Paragrafo 5.4.2 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

5. IL CANALE DI SEGNALEZIONE

5.1. Le diverse tipologie di canali

Si precisa che il Decreto prevede un sistema diversificato di presentazione delle Segnalazioni, come indicato nella tabella che segue.

TIPOLOGIA DI CANALE	CARATTERISTICHE	QUANDO PUÒ ESSERE ATTIVATO
Canale Interno	Garanzia di riservatezza dell'identità del Segnalante, dei soggetti coinvolti e del contenuto della Segnalazione	In via prioritaria e preferenziale, quale canale più prossimo all'origine delle questioni oggetto della Segnalazione
Canale Esterno	Istituito presso ANAC	L'accesso al Canale Esterno è consentito solo se il Canale di Segnalazione Interna non è attivo, oppure alla Segnalazione effettuata tramite il Canale di Segnalazione Interna non è stato dato seguito o se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una Segnalazione interna potrebbe determinarsi un rischio di Ritorsione o ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
Divulgazione pubblica	Tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone	Quando il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione tramite il Canale di Segnalazione Interna e tramite il Canale Esterno dell'ANAC senza avere ricevuto riscontro oppure quando il Segnalante teme che la Segnalazione possa

		determinare un rischio di Ritorsione
Denuncia all'autorità		Quando le Violazioni si sostanziano in reati, il Segnalante ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

5.2. Il Canale di Segnalazione Interna attivato dalla Società

La Società ha attivato un apposito Canale di Segnalazione Interna, che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale, con modalità informatiche, tramite la Piattaforma cui si accede tramite l'apposito *link* presente sul Sito Web della Società.

5.2.1. Modalità di trasmissione

Per poter effettuare una Segnalazione, il Segnalante dovrà eccedere all'apposito link della Piattaforma.

Per fare una segnalazione cliccare su “Segnala”.

Per seguire l'avanzamento della segnalazione dovrà essere inserito il codice Token nell'apposito spazio “Segui Segnalazione”.

Sarà possibile, a questo punto, procedere con la Segnalazione:

MY GOVERNANCE Help Center

Dati del segnalante → Segnalazione ad altri soggetti → Segnalazione → Descrizione dei fatti → Tipologia violazione → Doc

Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso e generano un avviso bloccante qualora non vengano correttamente compilati. In caso contrario la compilazione del campo risulta facoltativa.

Nome
Cognome
Codice fiscale
Telefono
Ragione sociale di appartenenza
Incarico o ruolo attuale
☐ Dipendente
☐ Fornitore

SUCCESSIVO →

Il Segnalante dovrà compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati dal simbolo “*”.

Una volta compilati tutti i dati richiesti la segnalazione verrà inviata rilasciando in automatico un CODICE TOKEN che servirà per seguire lo stato di avanzamento della segnalazione.

Grazie la tua segnalazione è andata a buon fine.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

Caro segnalante, ti preghiamo di accedere settimanalmente alla tua pratica fino alla data di chiusura pratica per rimanere sempre aggiornato, in quanto essendo una segnalazione anonima non potremmo inviarti notifiche email.

Accedi per poter visualizzare gli andamenti della pratica: nuovi messaggi da parte dei gestori pratica ed eventuali informazioni di chiusura pratica.

Usa la ricevuta di 16 cifre per ricordare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto aggiungere.

VEDI LA TUA SEGNALAZIONE

Si rinvia alla informativa generale pubblicata nel Sito Web (e qui riportata *sub **Allegato (B)***) per dettagli circa il funzionamento del Canale di Segnalazione.

6. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei Dati Personali del Segnalante e dei soggetti coinvolti nella Segnalazione, il Decreto Whistleblowing prescrive che le l'acquisizione e gestione delle Segnalazioni avvenga in conformità alle norme del GDPR.

6.1. Le qualifiche dei soggetti che Trattano i Dati Personali.

Il Titolare del Trattamento è la Società, in qualità di ente privato che ha istituito il Canale di Segnalazione.

La Società, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, ha espressamente incaricato il Gestore quale soggetto dotato di specifica formazione e competenze adeguate di dare diligente seguito alle Segnalazioni, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative che garantiscano il rispetto della riservatezza, della protezione dei Dati e della segretezza, in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dal GDPR.

Zucchetti S.p.A., fornitore della Piattaforma, agisce in qualità di Responsabile del Trattamento, all'uopo nominato per iscritto dalla Società ai sensi dell'art. 28 GDPR.

6.2. Principi e finalità del Trattamento

I Dati Personali acquisiti in occasione della Segnalazione sono Trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing.

La Società, nel trattare i Dati Personali, assicura il rispetto dei seguenti principi:

- (a). **liceità, correttezza e trasparenza** nei confronti degli Interessati;
- (b). **limitazione della finalità**: i Dati sono raccolti al solo fine di gestire e dare diligente seguito alle Segnalazioni;
- (c). **minimizzazione dei Dati**, per cui i Dati Personali manifestamente inutili al Trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati;
- (d). **esattezza**, sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i Dati inesatti relativi alla specifica Segnalazione;
- (e). **limitazione della conservazione**, i Dati sono conservati per il tempo necessario al Trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione;
- (f). **integrità, disponibilità e riservatezza**, il Trattamento è effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati Personali compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, mediante ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito del Canale di Segnalazione.

6.3. Aggiornamento del Registro delle attività di Trattamento ex art. 30 GDPR

Il Titolare del Trattamento ha aggiornato il registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle Segnalazioni.

6.4. Tracciamento dell'attività del Gestore

Il Gestore, con cadenza annuale predispone un report contenente l'indicazione delle Segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento e rendiconta il Titolare delle attività svolte (di seguito il "Report").

Nel Report è riportato lo "status" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, in lavorazione, chiusa, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari) nel rispetto della riservatezza del Segnalante.

Il Report è inviato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. MISURE DI SOSTEGNO DEL SEGNALANTE

7.1.1. Tutela dalle Ritorsioni

La Società, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha adottato una rigorosa politica anti-Ritorsioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società si impegna a non applicare a fini ritorsivi nei confronti dei Segnalanti:

- (a). licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- (b). retrocessione di grado o mancata promozione;
- (c). mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- (d). sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- (e). note di demerito o referenze negative;
- (f). adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- (g). coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- (h). discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- (i). mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- (j). mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- (k). danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- (l). inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- (m). conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- (n). annullamento di una licenza o di un permesso;
- (o). richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per la Società è fondamentale il benessere psico-fisico dei propri dipendenti e collaboratori, e si impegna a tutelare qualunque soggetto che effettui una segnalazione in buona fede.

7.1.2. Condizioni per godere delle misure di sostegno

Il Segnalante deve ragionevolmente credere che le informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere (non supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio).

La tutela dalle Ritorsioni non può essere garantita quando è accertata la responsabilità del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

È in ogni caso tutelata la buona fede del Segnalante in caso di Segnalazione inesatta per via di errori genuini (scarsa conoscenza delle norme giuridiche).

In caso di accertamento delle responsabilità, Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

Qualora dalle attività di indagine condotte secondo questa Policy Whistleblowing dovessero emergere, a carico del personale delle Società o di Terzi (consulenti, collaboratori, partner commerciali etc.), Violazioni o illeciti, la Società agirà tempestivamente per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell'autore della Violazione e per l'adozione di tutte le misure correttive e di prevenzione che saranno all'uopo individuate dalla Società.

Le sanzioni mirano inoltre a garantire il rispetto delle misure di tutela del Segnalante e a promuovere un ambiente sicuro per coloro che decidono di segnalare Violazioni o comportamenti illeciti.

9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Società si impegna a fornire a tutti i potenziali Segnalanti, apposita attività di informazione.

La presente Policy Whistleblowing è pubblicata su il Sito Web della Società e affissa nella bacheca aziendale.

La Società assicura, inoltre, la formazione a tutto il personale della Società, anche attraverso appositi strumenti di "e-learning" di cui la Società si è dotata.

Allegati

(A). Allegato Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati Personali

(B). Informativa generale canale segnalazione interna

INFORMATIVA GENERALE

Canale di Segnalazione Interna di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE

Resa ai sensi dell'art. 5 lett. e) del D.lgs. 24/2023

Introduzione

La presente informativa (di seguito, l'“**Informativa**”) è rivolta a tutti i soggetti che, ai sensi del D.lgs. 24/2023 (“**Decreto Whistleblowing**”), sono legittimati a effettuare, anche in forma anonima, la segnalazione di eventuali informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

L'Informativa ha lo scopo di informare i potenziali segnalanti circa il funzionamento del canale di segnalazione interna attivato e messo a disposizione da G.F. Europa S.p.A.

L'Informativa è pubblicata sul sito web della Società e affissa nelle bacheche aziendali di tutte le filiali e/o sedi operative della Società.

La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare e/o aggiornare l'Informativa. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente l'Informativa pubblicata sul sito web della Società e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Definizioni

Ai fini della presente informativa si intende per:

1. **Canale di Segnalazione Interna**, il canale per effettuare la Segnalazione (come di seguito definita) in osservanza a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, che, nel caso della Società, si sostanzia nella Piattaforma, come di seguito definita;
2. **Codice Privacy**, il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.;
3. **Contesto lavorativo**, le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte in qualità di lavoratori subordinati, anche somministrati, o lavoratori autonomi o collaboratori/consulenti/tirocinanti o volontari, a favore della Società;
4. **Dati Personali**, (o anche solo “**Dati**”), qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
5. **Decreto Whistleblowing**, il D.lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva UE 2019/1937;
6. **GDPR**, il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione dei Dati;
7. **Gestore della Segnalazione** (o anche solo “**Gestore**”), la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione delle Segnalazioni;
8. **Informazioni sulle Violazioni**, informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del Decreto Whistleblowing, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni;
9. **Interessato**, la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i Dati Personali, quali, ai fini di questa Informativa, il Segnalante e le Persone Coinvolte nella Segnalazione;

10. **Persona Coinvolta**, la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;
11. **Piattaforma**, il *software* sviluppato da Zucchetti S.p.A. per gestire le Segnalazioni, in conformità ai requisiti normativi vigenti, assicurando la riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione, mediante l'utilizzo della crittografia AES 256;
12. **Responsabile del Trattamento**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento ex art. 28 GDPR;
13. **Segnalazione**, la comunicazione di Informazione sulle Violazioni;
14. **Segnalazione Interna**, la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni presentata tramite il Canale di Segnalazione Interna;
15. **Segnalazione Esterna**, la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
16. **Segnalante**, la persona fisica che effettua la Segnalazione;
17. **Società**, G.F. Europa S.p.A. con sede legale in Verona, Via Dominutti, 20, Codice Fiscale, P.IVA e Numero REA 02765860230;
18. **Titolare del Trattamento**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del Trattamento di Dati Personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
19. **Trattamento**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di Dati;
20. **Violazioni**, comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società che possono essere oggetto di Segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
21. **Ritorsione**, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Canale di Segnalazione Interna

La Società ha attivato il proprio Canale di Segnalazione Interna, che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o orale, con modalità informatiche, tramite la Piattaforma cui si accede dall'apposito *link* presente sul Sito Web della Società.

Soggetti legittimati a effettuare la Segnalazione

Sono legittimati a effettuare la Segnalazione i soggetti indicati all'art. 3 del Decreto Whistleblowing.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Segnalazione può essere effettuata da parte di:

- (i) lavoratori subordinati, ivi inclusi i lavoratori somministrati, assunti alle dipendenze della Società o che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Società;
- (ii) lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa a favore della Società;
- (iii) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore della Società;
- (iv) volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività a favore della Società;
- (v) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing

Possono essere oggetto di Segnalazione tutte le Violazioni che consistano in:

- (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- (ii) illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- (iii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing o, anche se non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, siano relativi ai settori degli appalti pubblici, del finanziamento al terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei Dati Personali e sicurezza delle reti e sistemi informativi;
- (iv) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'art. 325 del TFUE;
- (v) atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26 del TFUE;
- (vi) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai precedenti punti (iii) (iv) e (v).

Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- (i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante;
- (ii) le contestazioni, rivendicazioni o richieste o che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro del Segnalante o ai rapporti del Segnalante con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- (iii) le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE o nazionali indicati alla parte II dell'Allegato al Decreto Whistleblowing;
- (iv) le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, che non rientrino nel diritto derivato dell'UE.

Procedura per effettuare la Segnalazione

Il soggetto che intende effettuare una Segnalazione dovrà accedere alla Piattaforma, tramite l'apposito *link* presente nel Sito Web della Società e seguire le istruzioni della Piattaforma stessa. Le credenziali di accesso sono fornite, in forma criptata, dalla Piattaforma e sono conoscibili solo al Segnalante che ne è l'esclusivo custode e responsabile.

Una volta registrato, il Segnalante avrà accesso alla propria pagina personale, dalla quale potrà effettuare la Segnalazione, cliccando sull'apposito pulsante "*crea segnalazione*" e seguendo la procedura guidata.

Il Segnalante potrà scegliere di non condividere i propri Dati, rendendo la Segnalazione anonima, spuntando la relativa finestra. Un *pop up* chiederà conferma al Segnalante della volontà di effettuare la Segnalazione in forma anonima.

Il Segnalante è invitato ad allegare documenti, immagini (*file* elettronici di diverse estensioni) utili a circostanziare o integrare la Segnalazione.

Una volta completato il caricamento, il Segnalante potrà procedere all'invio della Segnalazione. Un'ulteriore schermata darà la possibilità al Segnalante di modificare la e-mail ove ricevere eventuali notifiche sullo *status* della propria Segnalazione. L'indirizzo e-mail non è mai visibile al Gestore.

Il Segnalante potrà accedere alla schermata preliminare di riepilogo ove potrà rileggere la Segnalazione, verificare gli allegati e confermare, tramite apposite dichiarazioni, la veridicità delle informazioni riportate nella Segnalazione e il consenso al trattamento dei Dati.

Il Gestore della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza incaricato dalla Società e dotato dei requisiti *ex lege* richiesti di autonomia e indipendenza, onorabilità e professionalità per l'esercizio delle funzioni.

Una volta finalizzato l'invio della Segnalazione:

- (i) entro 7 (sette) giorni, la Segnalazione viene presa in carico dal Gestore;
- (ii) il Gestore, potrà interfacciarsi con il Segnalante, sempre tramite la Piattaforma, se reputa necessario svolgere eventuali approfondimenti o, se la Segnalazione risulta già completa di tutti gli elementi necessari alla sua gestione, potrà dare riscontro al Segnalante;
- (iii) in ogni caso, entro 3 (tre) mesi dall'avviso di ricevimento di cui al precedente punto (i), verrà fornito un riscontro al Segnalante circa l'esito della Segnalazione, anche qualora la Segnalazione risulti infondata o erroneamente presentata.

Tutte le notifiche inerenti alla Segnalazione sono comunicate all'indirizzo e-mail comunicato in fase di invio della Segnalazione. Per prendere visione del contenuto della notifica, il Segnalante deve accedere alla pagina personale della Piattaforma. Gli eventuali scambi di interazione tra Segnalante e Gestore sono evidenziati da un contrassegno rosso in corrispondenza della Segnalazione.

Il Segnalante può, in qualsiasi momento, accedere alla propria pagina personale della Piattaforma per verificare la Segnalazione effettuata che, a seconda dello *status*, sarà indicata come "chiusa" "respinta" o "in lavorazione".

Condizioni per effettuare una Segnalazione Esterna

Il soggetto che intende effettuare una Segnalazione deve prioritariamente utilizzare il Canale di Segnalazione Interna e potrà presentare una Segnalazione Esterna, in alternativa o subordinatamente al Canale di Segnalazione Interna, se e solo se:

- (iv) ritenga che la Violazione oggetto di Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (v) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una Segnalazione Interna potrebbe determinarsi un rischio di Ritorsione;
- (vi) alla Segnalazione effettuata tramite il Canale di Segnalazione Interna non sia stato dato seguito nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della Segnalazione.

Il Segnalante deve ragionevolmente credere che le informazioni sulle Violazioni siano veritiere e, quindi, agire in buona fede allegando tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata la Violazione oggetto di Segnalazione, svolgendo una accurata descrizione dei fatti, allegando tutti gli elementi utili a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Misure di protezione

La Società garantisce al Segnalante, per tutta la durata del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o tirocinio, le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto Whistleblowing, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia atto ritorsivo nei confronti del Segnalante.

Fatte salve le specifiche limitazioni di legge previste, la tutela dalle Ritorsioni non può essere garantita quando è accertata la responsabilità del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

Trattamento dei Dati Personali e conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione

a) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è G.F. Europa S.p.A. con sede legale in Verona, Via Dominutti, 20, Codice Fiscale, P.IVA e Numero REA 02765860230. Il Titolare del Trattamento può essere contattato all'indirizzo e-mail info@gfe@gfeuropa.it e PEC gfeuropa@gfeuropa.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Duepuntozero S.a.s. di Mangino Rinaldo E C. (012559843), Via Roma, 33, Piverone (TO), contattabile all'indirizzo gfeuropa.dpo@duepuntozero.org.

Il Titolare del Trattamento ha nominato il Gestore quale incaricato del Trattamento dei Dati Personali.

b) Finalità, principi e base giuridica del Trattamento

Il Trattamento dei Dati Personali acquisiti in occasione della Segnalazione sarà effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing.

Il Trattamento, pertanto, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, per garantire la sicurezza dei Dati Personali, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da Trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e danno accidentali.

Il Trattamento dei Dati ha esclusivamente la finalità di gestire e dare seguito alla Segnalazione.

I Dati Personali del Segnalante sono trattati in forma anonima, ove richiesto dal Segnalante.

La comunicazione di Dati Personali del Segnalante è un requisito necessario per poter dare seguito alla Segnalazione. In caso di mancata comunicazione di tali Dati, pertanto, non sarà possibile né eseguire né dare seguito alla Segnalazione.

La base giuridica del Trattamento dei Dati è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (D.Lgs. n. 24/2023) nonché il consenso del Segnalante.

c) Conservazione dei Dati

I Dati sono conservati in Italia in forma da consentire l'identificazione degli Interessati per il tempo necessario al Trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e dei principi in materia sanciti dal GDPR.

d) Diritti dell'Interessato

La Persona Coinvolta o la persona menzionata nella Segnalazione, con riferimento ai propri Dati Personali trattati nell'ambito della Segnalazione non possono esercitare i diritti che il GDPR riconosce agli Interessati (diritto di accesso ai Dati personali, diritto di rettificarli, diritto di ottenere la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, diritto alla limitazione del Trattamento, diritto alla portabilità dei Dati Personali e quello di opposizione al Trattamento) se da tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

In tali casi, dunque, alla Persona Coinvolta o alla persona menzionata nella Segnalazione, è preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del Trattamento per l'esercizio di tali diritti e di proporre reclamo al Garante della protezione dei Dati Personali.

e) Trasferimento dei Dati all'estero

I Dati Personali non sono trasferiti all'estero né fuori dalla Unione Europea.
